



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Approvato con Decreto Sindacale n. 27 in data 23/06/2015

Sommario

Piano di razionalizzazione delle società Partecipate

1. Il quadro normativo di riferimento	2
1.1 - Finalità	2
1.2 - Criteri di attuazione.....	2
1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica	3
2. Le partecipate del Comune di Ascoli Piceno.....	3
2.1 - La ricognizione del 2009	3
2.2 - La situazione attuale	4
2.3 – Ascoli Servizi Comunali S.r.L.	5
2.4 – Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L.....	7
2.5 Piceno Gas Vendita S.u.r.L.....	9
2.6 Start S.p.A.....	11
2.7 Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A.	12
2.8 Società Areoporti del Tronto S.p.A.	13
3 - Costi di funzionamento degli organi sociali	14
4 - Costi di funzionamento della struttura aziendale	14
5 - Conclusione.....	15

Relazione tecnica a corredo del Piano di razionalizzazione delle società partecipate

1. Finalità	19
2. Azioni Operative.....	19
3. Conclusione.....	20

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 - Finalità

La Legge di Stabilità per l'anno 2015 (commi 611-614 dell'art. 1 della L. 23.12.2014 n° 190) prevede che le pubbliche amministrazioni debbano avviare un percorso di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, con finalità di contenimento della spesa.

Mediante l'attuazione di tale percorso la nuova normativa si prefigge un obiettivo generale legato, in senso ampio, al coordinamento della finanza pubblica, al contenimento della spesa, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché un obiettivo specifico connesso alla riduzione, entro il corrente anno, del numero delle società pubbliche.

Il testo di legge recepisce in parte le indicazioni fornite dal Commissario della spending review prof. Carlo Cottarelli con il proprio documento del 7 agosto 2014 denominato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" e nasce con l'intento di potenziare il disposto dell'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre risulta invece ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.

1.2 - Criteri di attuazione

La novella disciplina indica quali sono i criteri da considerare per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati riepilogandoli in cinque punti fondamentali:

- a) eliminazione delle società non indispensabili, vale a dire che svolgono servizi non strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;
- b) soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile;
- d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Tutti i criteri enunciati hanno un elevato contenuto soggettivo tranne quello riferito alla "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Appare evidente, dunque, che il legislatore, pur individuando gli obiettivi e le direttrici attraverso le quali muoversi, riconosce il discrezionale ruolo programmatico dell'organo di direzione politica dell'ente riservandogli un certo spazio di autonomia di scelta e margini di flessibilità operativa che garantiscano l'approvazione di misure e iniziative realmente praticabili.

1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica

Il piano operativo di razionalizzazione delle società, corredato da una relazione tecnica sulla fattibilità delle azioni decise, deve riportare le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'indicazione dei risparmi stimati.

Una volta approvato, il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- 1) la trasmissione, con la relativa relazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 2) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

La legge prevede, infine, che il percorso di razionalizzazione delle società partecipate sia concluso con un referto da predisporre entro il 31 marzo 2016 in ordine ai risultati effettivamente conseguiti nell'anno 2015 rispetto a quelli programmati inizialmente e che deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2. Le partecipate del Comune di Ascoli Piceno

2.1 - La ricognizione del 2009

Stando a quanto riportato dal "Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali" presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario alla "spending review", prof. Carlo Cottarelli – che poi è alla base della normativa contenuta nella legge di stabilità 2015 – in passato gli interventi normativi in materia di partecipate si sono spesso rivelati di fatto inefficaci in quanto le norme sono rimaste disattese dalla gran parte degli enti locali.

È il caso, in particolare, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), art. 3, comma 27 e ss., con norme teoricamente stringenti in materia riguardanti:

- il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento di quelle proprie istituzionali dell'ente, divieto esteso anche all'assunzione e al mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- obbligo di esplicita autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni (oltre che, ovviamente alle nuove assunzioni) con delibera motivata del Consiglio Comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge e successiva trasmissione della delibera alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- obbligo di dismissione delle società vietate o, comunque, il cui mantenimento non è stato espressamente autorizzato dal Consiglio Comunale.


In ossequio alla suddetta norma della finanziaria 2008 il Comune di Ascoli Piceno, con deliberazione del Commissario Straordinario del 29 maggio 2009, delibera n. 17 del 29 maggio 2009, ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate dall'ente e nel contempo ha formulato indirizzi in ordine al relativo riassetto.

Alla data della ricognizione le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Ascoli Piceno erano in tutto 9 e precisamente:

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.r.L.	100%
PICENO GAS VENDITA S.r.L. (indiretta)	100%
PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.r.L.	100%

TECNOMARCHE Soc. Consortile a r.L.	0,39%
ASTERIA Soc. Consortile a r.L.	1,24%
PICENO SVILUPPO Soc. Consortile a r.L.	1,17%
CIIP VETTORE S.p.A.	17,88%
START S.p.A.	32,24%
S.A.T. S.p.A.	14,29%

2.2 - La situazione attuale



Rispetto alle 9 società censite nel maggio 2009, oggi, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Ascoli Piceno sono 8, ma solo 3 (tre) sono le partecipazioni che, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., consentono un'influenza rilevante in seno all'assemblea dei soci e solo 1 (una) la partecipazione indiretta rilevante. Si rileva che, in riferimento all'Ascoli Servizi Comunali S.r.L. (ASC S.r.L.) nel corso del 2013, vi è stata una riduzione della propria partecipazione societaria che è passata dal 100% al 60% a seguito di cessione quote, tramite procedura che verrà trattata nei paragrafi successivi.

Si analizzeranno nel dettaglio nei paragrafi successivi al presente, al fine di semplificare la lettura, esclusivamente le partecipazioni dirette ed indirette che abbiano una rilevanza sufficiente a poter esercitare una influenza significativa all'interno delle assemblee delle relative società. Di seguito il censimento di tutte le partecipazioni:

1) Ascoli Servizi Comunali S.r.L., partecipata al 60% dall'ente. La Società opera nel settore dell'igiene integrata con sede operativa in località Relluce (Comune di Ascoli Piceno) e svolge, anche, attività di servizi nel campo della manutenzione dei parchi e giardini comunali e della pubblica illuminazione.

2) Piceno Gas Distribuzione S.r.L., partecipata al 100% dall'ente. La società opera nel settore della distribuzione del gas naturale. Già azienda semplice, ex art. 114, D.Lgs. 267/2000, si è trasformata in S.r.L. (ai sensi dell'art. 15, c. 1, 2° e 3° cpv., D.Lgs. 164/2000 nelle realtà monosettore gas

naturale ed ex art. 113, D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L. nelle realtà multiservizi di rilevanza economica), ai sensi dell'art. 115, del citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 2343, c. 1, C.C., ha, quindi, poi proceduto alla costituzione della S.U.r.L. Piceno Gas Vendita, della quale, detiene l'intero pacchetto di controllo, adeguandosi al dettato dell'art. 21 D.Lgs 164/2000 che dispone che l'attività di vendita (qualificata come attività in libera concorrenza) deve essere societariamente separata da quella di distribuzione del gas naturale (qualificata come servizio pubblico locale);

3) Piceno Gas Vendita S.r.L., partecipata al 100% da Piceno Gas Distribuzione S.r.L. opera nel settore della Vendita del gas;

4) Tecnomarche Soc. Consortile a r.L., partecipata dallo 0,39% dall'Ente. La Società ha quale fine il pubblico interesse e per oggetto sociale ha la creazione e gestione di un Parco Scientifico per potenziare servizi di ricerca e sviluppo, favorire nuove conoscenze tecnologiche. Il tutto per favorire la crescita del sistema produttivo Marche;

5) Asteria Soc. Consortile a r.L., partecipata al 1,24% dall'ente. La Società si occupa dello Sviluppo e promozione delle aziende operanti nel settore agroalimentare, delle energie e fonti rinnovabili, efficienza e risparmio energetico per l'ambiente. Per tale società è stata emessa sentenza di fallimento.

6) Piceno Sviluppo Soc. Consortile a r.L., partecipata al 1,17%. La società ha come scopo l'individuazione di canali e fonti di finanziamento da destinare ad interventi di riqualificazione strutturale o di promozione del territorio; Tale società è in liquidazione.

7) CIIP (Cicli Integrati Impianti Primari) Vettore S.p.A., partecipata al 17,88% dall'Ente. La Società opera nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica ed è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud, come territorialmente definito dalla L.R. n. 30/2011. Infatti la competente Autorità dell'ATO n. 5 Marche Sud ha provveduto all'affidamento ventinquennale (2008-2032) con proprio atto di Assemblea n. 18 del 28/11/2007 e la CIIP spa lo ha recepito con atto dell'Assemblea n. 16 del 30/11/2007. La Convenzione di Affidamento ed i relativi documenti allegati sono stati sottoscritti nel dicembre 2007.

Tale affidamento è stato ritenuto pienamente legittimo dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture che con nota del 01/12/2008 (in atti con il protocollo n. 2008026782 del 15/12/2008) ci ha trasmesso la sua delibera n. 52 del 26/11/2008. Come si evince dal documento, nell'ambito dell'indagine svolta dall'AVCP a livello nazionale sugli affidamenti in house del SII, solo sei affidamenti (su 65 esaminati) sono risultati pienamente conformi ai dettami normativi europei e nazionali in materia e tra questi è compreso quello alla CIIP spa.

8) Start S.p.A., partecipata dall'Ente al 32,24%. La società opera nel settore dei trasporti pubblici su strada. Opera, in base a contratti di servizio regionali e comunali con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. Gestisce, inoltre, la linea di collegamento ministeriale tra la costa adriatica e Roma (Fiumicino) e svolge attività di noleggio autobus.

9) Start Plus Società Cooperativa a r.L., partecipata all'84% dalla Start S.p.A. La Società opera nel settore dei trasporti pubblici in base a Contratti di Servizio stipulati con Enti Locali (Provincia di Ascoli Piceno e Comuni vari) con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. La Start Plus S.c.a.R. sottoscrive i Contratti con gli Enti Locali per poi assegnare i servizi ai propri soci.

10) S.A.T. (Società Aeroporto Tronto) S.p.A., partecipata al 6,06% dall'Ente. La società ha come proprio oggetto sociale la promozione, realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale, con focalizzazione pertanto sullo sviluppo delle comunicazioni nel contesto territoriale di riferimento.

2.3 – Ascoli Servizi Comunali S.r.L.

La società, partecipata al 60% dal Comune di Ascoli Piceno, opera nel settore dell'igiene integrata così come definito dal D.Lgs 22/1997 e L. R. di esecuzione n. 28/1999 e, dal 1/1/2007, provvede direttamente alla raccolta dei rifiuti ed ai servizi di illuminazione pubblica e verde pubblico nel

comune di Ascoli Piceno, inoltre provvede alla gestione della discarica comprensoriale nonché degli impianti tecnologici ad essa collegati a livello provinciale. La società, pur avendo avuto cura di predisporre un ampliamento del sito della discarica con la formalizzazione dell'acquisto di un appezzamento di terreno adiacente, attende il perfezionamento dell'istruttoria per la realizzazione della 6^a vasca. Il ritardo, che si sta protrahendo, potrebbe generare un forte disequilibrio finanziario oltre che generare dei mancati ricavi per il Comune di Ascoli Piceno con le relative problematiche.

Si riportano i dati salienti della società:

- Codice Fiscale 01765610447;
- Tipo di partecipazione: diretta;
- Misura di partecipazione: 60%;
- Durata dell'affidamento: Affidataria diretta in esclusiva, a tempo indeterminato dei rifiuti solidi urbani integrato (raccolta differenziata e indifferenziata, spazzamento e lavaggio strade, trasporto, recupero/trattamento e smaltimento) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e leggi regionali di esecuzione ed attuazione. Gestione del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica stradale. Quest'ultimo servizio è stato affidato alla Ecoinnova S.r.L., in quanto socio privato nell'ambito del partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), a seguito di affidamento per il tramite di procedura competitiva. Ai fini della potenziale espansione delle attività sociali riguardanti il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani, resta determinante l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione della sesta vasca presso la discarica di "Relluce".
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
 - anno 2011 € 7.214,00;
 - anno 2012 € 74.552,00;
 - anno 2013 € 70.256,00;
 - patrimonio netto al 31.12.2013: € 228.192,00

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:



a) eliminazione delle società non indispensabili: La società svolge un servizio di interesse economico generale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss Legge 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale".

b) soppressione delle società composte da soli amministratori: la società ha 1 Dirigente, 8 Impiegati, 78 Operai a fronte di 3 amministratori;

c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali: Sono in corso indagini conoscitive per verificare se ne esiste la fattibilità;

e) contenimento dei costi di funzionamento: i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione di spesa; Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione intende adottare un atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate.



2.4 – Piceno Gas Distribuzione S.u.r.l.

Già azienda semplice, ex art. 114, D. Lgs. 267/2000, si è trasformata in s.r.l. (ai sensi dell'art. 15, c. 1, 2° e 3° cpv., D. Lgs. 164/2000 nelle realtà monosettore gas naturale ed ex art. 113, D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. nelle realtà multiservizi di rilevanza economica), ai sensi dell'art. 115, del citato D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dall'1/1/2002, dall'art. 35, c. 12, lett. «d» L. 448/2001) e dell'art. 2343, c. 1, C.C. Ha quindi proceduto alla costituzione della S.u.r.l. Piceno Gas Vendita, della quale detiene l'intero pacchetto di controllo, adeguandosi al dettato dell'art. 21 D.Lgs. 164/2000 che dispone che l'attività di vendita (qualificata come attività in libera concorrenza) deve essere societariamente separata da quella di distribuzione del gas naturale (qualificata come servizio pubblico locale).

La società nell'anno 2012, in quanto rientrante tra quelle verticalmente integrate, ha attuato le procedure necessarie per adempiere a quanto disposto, in materia di separazione funzionale, della delibera AEEG 11/07 e s.m.i. Ha individuato il Gestore Indipendente e nominato il Garante, ed ha approntato le necessarie procedure quali: programma degli adempimenti, codice di comportamento, elenco informazioni sensibili, elenco personale coinvolto, nomina referente per AEEG, linee guida

per il piano di formazione ed informazione, approvazione piano annuale e pluriennale degli investimenti. Si riportano i dati salienti della società:

- codice fiscale: 01746150448;
- P.IVA: 01746150448;
- Iscrizione CCIAA: Presso la CCIAA di Ascoli Piceno al n° REA 170085;
- Sede Legale: Via Piceno Aprutina, 114, c.a.p. 63100 Ascoli Piceno;
- tipo di partecipazione: diretta;
- misura di partecipazione: 100%;
- durata dell'affidamento: Gestore in esclusiva del servizio di distribuzione gas;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
- anno 2011 € 1.137.963,00;
- anno 2012 € 1.750.942,00;
- anno 2013 € 2.402.506,00;
- patrimonio netto al 31.12.2013: € 23.247.344,00;

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:



a) eliminazione delle società non indispensabili: la società è ritenuta indispensabile non solo perché la distribuzione del gas è un servizio di interesse economico generale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss Legge 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale".

b) soppressione delle società composte da soli amministratori: la società ha n. 5 dipendenti a tempo indeterminato (n. 1 dirigente, n. 3 impiegati, n. 2 operai), e n. 3 a contratto di somministrazione interinale (n. 3 impiegati), a fronte di 3 amministratori;

c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile o compatibile. Il Comune di Ascoli Piceno intende verificare la possibilità di cedere le partecipazioni detenute dalla Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L. nella Piceno Gas Vendita S.u.r.L.;

d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali: la vigente normativa di settore obbliga le società pubbliche di distribuzione del gas a proseguire in via transitoria la gestione del servizio fino alla aggiudicazione di una nuova gara; l'aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore, del resto, rappresenta una scelta quasi obbligata ai fini della partecipazione alla gara d'ambito per cercare di avere delle possibilità di successo;

e) contenimento dei costi di funzionamento: i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono stati già sensibilmente ridotti. Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione adotterà uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate nonché dei servizi acquisiti all'esterno.



2.5 Piceno Gas Vendita S.u.r.L.

La società è affidataria diretta del servizio di vendita del gas. La Società è stata costituita in ottemperanza al dettato dell'art. 21 D.Lgs. 164/2000 che dispone che l'attività di vendita (qualificata come attività in libera concorrenza) deve essere societariamente separata da quella di distribuzione del gas naturale (qualificata come servizio pubblico locale).

Si riportano i dati salienti della società:

- codice fiscale: 01746570447;
- P.IVA: 01746570447;
- Iscrizione CCIAA: Presso la CCIAA di Ascoli Piceno al n° REA 170116;
- Sede Legale: Via Piceno Aprutina, 114, c.a.p. 63100 Ascoli Piceno;
- tipo di partecipazione: indiretta;
- misura di partecipazione: 100%;
- durata dell'affidamento: fino all'affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario della prima gara d'ambito;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
- anno 2011 € 440.470,00;

- anno 2012 € 655.350,00;
- anno 2013 € 156.454,00;
- patrimonio netto al 31.12.2013 € 520.362,00

La società Piceno vendita S.u.r.L., alla luce della normativa vigente, resta obbligata a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di vendita del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della gara dell'ambito subprovinciale di competenza.

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:


a) eliminazione delle società non indispensabili: Si procederà a verificare la possibilità di cedere la partecipazione;


b) soppressione delle società composte da soli amministratori: la società ha 10 dipendenti con qualifica di impiegati a fronte di 3 amministratori. Si procederà con la revisione dell'organo amministrativo;

c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali: la vigente normativa di settore obbliga le società pubbliche di distribuzione del gas a proseguire in via transitoria la gestione del servizio fino alla conclusione della gara; l'aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore, del resto, rappresenta una scelta quasi obbligata ai fini della partecipazione alla gara d'ambito per cercare di avere delle possibilità di successo;

e) contenimento dei costi di funzionamento: i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione. Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione verificherà la possibilità di adottare uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate.





2.6 Start S.p.A.

La società è stata costituita nel 1998 e dispone di un capitale sociale attuale sottoscritto e versato di Euro 15.175.150,00. L'organo amministrativo è composto da 5 membri ed occupa 190 dipendenti. La START S.p.A. opera nel settore dei trasporti pubblici su strada in base a contratti di servizio regionali e comunali con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. Gestisce, inoltre, la linea di collegamento ministeriale tra la costa Adriatica e Roma/Fiumicino e svolge attività di noleggio autobus. In data 20/12/2005 con deliberazione n. 168 il Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno, sulla base della L.R. n. 22 del 21/10/2004, ai fini dell'assegnazione dei servizi TPL extraurbani, ha optato per l'affidamento ad una società mista a capitale pubblico/privato in cui la Start S.p.A. è socio di maggioranza e il partner privato viene scelto attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale. La gara è stata indetta con bando europeo il 09/08/2006 per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata in cui la START ha l'84% mentre il socio privato il 16%.

Si riportano i dati salienti della società:

- codice fiscale: 01598350443;
- P.IVA: 01598350443;
- Iscrizione CCIAA: Presso la CCIAA di Ascoli Piceno al n° REA 158464;
- Sede Legale: Frazione Marino del Tronto, c/o Centro Servizi Comunali c.a.p. 63100 Ascoli Piceno;
- tipo di partecipazione: diretta;
- misura di partecipazione: 32,24%;
- durata dell'affidamento: fino all'affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
- anno 2011 € 2.641,00;
- anno 2012 € 7.776,00;
- anno 2013 € (709.320,00);
- patrimonio netto al 31.12.2013 € 16.394.819,00

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) eliminazione delle società non indispensabili: ferma restando la gara d'ambito per il TPL, la società è ritenuta indispensabile non solo perché il trasporto pubblico urbano è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss Legge 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale";

b) soppressione delle società composte da soli amministratori: la società ha 187 dipendenti, di cui 14 con qualifica di impiegati, 12 con qualifica di meccanici, 161 con qualifica di autisti. L'organo

amministrativo è composto da n° 5 membri. Essendo la partecipazione detenuta dal Comune di Ascoli Piceno inferiore alla percentuale per prendere decisioni in autonomia, si proporrà, nelle sedi deputate, la riduzione dell'organo amministrativo;

c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali: qualora compatibile con le disposizioni regionali che regoleranno le gare d'ambito, si valuterà la possibilità di aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore per avere maggiori possibilità di successo nella gara;

e) contenimento dei costi di funzionamento: i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione. Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione verificherà la possibilità di proporre uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate.

2.7 Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A.

La società è stata costituita nel 1993 e dispone di un capitale sociale attuale sottoscritto e versato di Euro 4.883.340,00. L'organo amministrativo è composto da 5 membri ed occupa 210 dipendenti. La Società opera nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica ed è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud, come territorialmente definito dalla L.R. n. 30/2011. Infatti la competente Autorità dell'ATO n. 5 Marche Sud ha provveduto all'affidamento ventinquennale (2008-2032) con proprio atto di Assemblea n. 18 del 28/11/2007 e la CIIP spa lo ha recepito con atto dell'Assemblea n. 16 del 30/11/2007. La Convenzione di Affidamento ed i relativi documenti sono stati sottoscritti nel dicembre 2007. Si riportano i dati salienti della società:

- codice fiscale: 00101350445;
- P.IVA: 00101350445;
- Iscrizione CCIAA: Presso la CCIAA di Ascoli Piceno al n° REA 133319;
- Sede Legale: Viale della Repubblica, 24, c.a.p. 63100 Ascoli Piceno;
- tipo di partecipazione: diretta;
- misura di partecipazione: 17,88%;
- durata dell'affidamento: affidamento fino al 31/12/2032;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
- anno 2011 € 1.762.473,00;
- anno 2012 € 2.540.930,00;
- anno 2013 € 3.722.490,00;
- patrimonio netto al 31.12.2013 € 98.591.882,00

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) eliminazione delle società non indispensabili: La società è ritenuta indispensabile in quanto opera quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud. Il Comune di Ascoli non intende privarsi della partecipazione ritenendo di poter continuare a rivestire un ruolo di gestione diretta nello svolgimento del servizio;

b) soppressione delle società composte da soli amministratori: la società ha 210 dipendenti, di cui 105 con qualifica di impiegati, 47 con qualifica di tecnici, 58 con qualifica di amministrativi. L'organo amministrativo è composto da n° 5 membri. Essendo la partecipazione detenuta dal Comune di Ascoli Piceno inferiore alla percentuale per prendere decisioni in autonomia, si proporrà, nelle sedi deputate, la riduzione dell'organo amministrativo;

c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali: la società opera nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 arche Sud;

e) contenimento dei costi di funzionamento: i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione. Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione verificherà la possibilità di proporre uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate.

2.8 Società Aeroporti del Tronto S.p.A.

La società è stata costituita nel 2005 e dispone di un capitale sociale attuale sottoscritto e versato di Euro 8.250.000,00. L'organo amministrativo è composto da 3 membri ed occupa 1 solo dipendente. La società ha come proprio oggetto sociale la promozione, realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale, con focalizzazione pertanto sullo sviluppo delle comunicazioni nel contesto territoriale di riferimento. Sin dalla sua costituzione la società ha avviato un programma di investimenti che mira, per successive fasi, alla realizzazione di un sito aeroportuale destinato, principalmente all'insediamento industriale, con possibili ricadute sul territorio, in particolare in ordine ad un potenziale sviluppo della aviazione generale. Nel corso dell'esercizio 2006/2007 il Comune di Ascoli Piceno ha sottoscritto una quota di minoranza del capitale sociale.

Si riportano i dati salienti della società:

- codice fiscale: 01859130443;
- P.IVA: 01859130443;
- Iscrizione CCIAA: Presso la CCIAA di Ascoli Piceno al n° REA 179159;
- Sede Legale: Via dell'Artigianato, 1, c.a.p. 63076 Ascoli Piceno;
- tipo di partecipazione: diretta;
- misura di partecipazione: 6,06%;
- durata dell'affidamento: non operante;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
- anno 2011 € (70.547);
- anno 2012 € (67.037);
- anno 2013 € (51.330);
- patrimonio netto al 31.12.2013 € 6.998.836,00

Analizzando la società alla luce dei criteri di legge esplicitati al punto 1.2, si rileva:

a) eliminazione delle società non indispensabili: La società è ritenuta di strategica importanza in quanto opera nella gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno;

b) soppressione delle società composte da soli amministratori: la società ha 1 dipendente. L'organo amministrativo è composto da n° 3 membri. Vige l'obbligo di procedere, in base ai criteri enunciati dalla L. 190/2014, di dismettere, in questo caso, la partecipazione. Si segnalerà l'anomalia all'organo amministrativo della società a seguito dell'esito si prenderanno i provvedimenti conseguenti;

c) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: l'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile;

d) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali: la società intende cedere la partecipazione;

e) contenimento dei costi di funzionamento: i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di proposta di revisione. Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione verificherà la possibilità di proporre uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate.

3 - Costi di funzionamento degli organi sociali

Una delle direttrici fondamentali indicate dalla legge di stabilità per la razionalizzazione delle società è costituito dal contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Sindaco a riguardo intende avanzare concrete proposte "in materia di organi sociali delle partecipate a controllo pubblico" concernenti:

- 1) composizione numerica dell'organo amministrativo;
- 2) limiti al cumulo di cariche degli amministratori;
- 3) remunerazione dei componenti dell'organo amministrativo;
- 4) composizione numerica del collegio sindacale;
- 5) remunerazione del collegio sindacale.

Per quanto riguarda il punto sub 1) il Sindaco propone di mantenere come regola generale il numero dei componenti del CdA pari a 3 e di non elevarlo a 5 se non in casi di particolare rilevanza e complessità dell'attività svolta dalla società, mentre dove sia possibile portarlo ad 1 (uno).

Gli statuti delle proprie società controllate prevedono già tale possibilità.

Per quanto riguarda il punto sub 2) il Sindaco propone che per gli amministratori delle società sia fissato un limite al cumulo delle cariche con l'introduzione della regola che "non può essere nominato rappresentante del Comune presso un ente esterno chi già ricopre un incarico in altro ente esterno in rappresentanza del Comune".

Per quanto riguarda il punto sub 3) il Sindaco propone, ai fini di riduzione della spesa, una serie di misure per uniformare, quanto più possibile, la disciplina prevista per i componenti degli organi di amministrazione di società partecipate dalle amministrazioni locali a quella vigente per gli amministratori delle partecipate da amministrazioni centrali.

Il Comune di Ascoli Piceno, in ordine alla spesa per i compensi agli organi di amministrazione delle proprie società controllate procederà a ridurre la spesa annua complessiva per ciascun organo di amministrazione, riducendola progressivamente del 10% in virtù dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010;

Per quanto riguarda il punto sub 4) il Sindaco propone, che gli statuti sociali prevedano che il Collegio sindacale sia composto, ove non vi siano particolari esigenze, da un solo membro in luogo dei 3 componenti attualmente esistenti.

Per quanto riguarda il punto sub 5) il Sindaco propone che il compenso dei componenti del Collegio sindacale sia predeterminato dall'assemblea in maniera fissa e omnicomprensiva, escludendo, ad esempio, gettoni di presenza o rinvii a tariffari non definiti ex ante, e proporrà inoltre la riduzione del 10% in virtù dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010.

4 - Costi di funzionamento della struttura aziendale

Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, l'Amministrazione adotterà uno specifico atto di indirizzo in materia di personale delle società partecipate in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2 bis, DL n. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 5, DL n. 90/2014.

Pertanto si procederà a:

- a) blocco totale delle assunzioni e delle trasformazioni di rapporto da part-time a full-time fino a diverso indirizzo dell'ente; l'eventuale deroga dovrà essere autorizzata dall'assemblea dei soci;
- b) riduzione annuale della percentuale tra spesa del personale e spese correnti;
- c) contenimento della spesa per i vari rapporti di lavoro di tipo temporaneo o flessibile entro il limite di quella mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013;
- d) contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non strettamente dipendenti dall'assolvimento di obblighi di legge entro il limite del 80% di quella della stessa tipologia mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013;
- e) contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria così che la spesa complessiva per le retribuzioni del personale (comprensiva del salario accessorio determinato nella contrattazione decentrata) sia inferiore a quella mediamente sostenuta nel triennio 2011-2013".

Il risparmio di spesa che si potrà ottenere al termine del corrente anno sui costi di funzionamento della struttura aziendale appare certo anche se ad oggi non è facilmente quantificabile.

5 - Conclusione

Come evidenziato da quanto riportato nel presente piano, le società partecipate direttamente e indirettamente in quota di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dal Comune di Ascoli Piceno sono oggi soltanto 3 (tre). Si tratta di un numero contenuto e che riduce al minimo le possibilità di riduzioni della spesa. In definitiva il fatto che oggi si possa intervenire limitatamente in relazione alle previsioni della legge di stabilità 2015 dipende proprio dal fatto che il Comune di Ascoli Piceno ha sempre operato, relativamente all'organizzazione delle proprie partecipate, in termini di contenimento della spesa.

Restano perseguibili le misure legate alla dismissione di partecipazioni e/o di rami d'azienda particolarmente aleatori. Si aggiunga che tutte le società, tranne la Start S.p.A. e la S.A.T. S.p.A., conseguono sistematicamente risultati economici di esercizio positivi non incidendo in tal modo nel bilancio del Comune di Ascoli Piceno.

La Start S.p.A., nella quale il Comune di Ascoli Piceno detiene una partecipazione pari al 32,24% che non gli consente di incidere nell'assemblea dei soci, ha rilevato esclusivamente nel 2013 una perdita di bilancio per motivi straordinari legati alla riorganizzazione dei servizi offerti.

La S.A.T. S.p.A. consegue delle perdite sistematiche, in media di circa € 40.000,00 ogni anno, e ha un organo sociale composto da 3 membri e solo 1 dipendente. Anche in questo caso la partecipazione detenuta nella predetta società dal Comune di Ascoli Piceno è del 6,06% e quindi non potendo incidere nelle scelte strategiche da prendere, cercherà di porre all'attenzione degli altri soci le problematiche legate alla spending review.

Il Comune di Ascoli Piceno ritiene che le partecipazioni detenute nella Start S.p.A. e nella S.A.T. S.p.A. siano strategiche per il sostentamento dello sviluppo socio-economico dell'intera area urbana di riferimento e pertanto sono ritenute necessarie.

La modalità che il Sindaco di Ascoli Piceno intende seguire per ottemperare al dettato normativo in tema di partecipate pubbliche è quella di procedere ad una riorganizzazione delle proprie tecnostutture attraverso uno studio che valuti se la cessione delle partecipazioni e/o di rami di attività, nonché di estensione di concessioni già in essere siano economicamente migliorativi rispetto alle situazioni attuali.

Naturalmente contestualmente saranno revisionati, lì dove possibile, i costi di funzionamento degli organi sociali e delle strutture aziendali.

L'obiettivo a cui tende il presente piano è quello di ottenere una migliore utilizzazione delle risorse analizzate, attraverso l'efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa ed, esplicitamente, il contenimento dei costi. Naturalmente poiché la materia considerata e gli strumenti richiamati e i processi amministrativi immaginati sono tratti dalla materia economico-aziendale, è ad essa che si farà riferimento per ogni tipo di valutazione.

Occorre ricordare, in aderenza a quanto appena detto, che tutte le società partecipate, in modo rilevante, dal Comune di Ascoli Piceno, ad esclusione della Start S.p.A. e della S.A.T. S.p.A., nelle quali la partecipazione detenuta non permette l'assunzione di decisioni definitive, conseguono risultati di esercizio positivi e sono in equilibrio finanziario, inducendo così, ad una prima analisi, a ritenere non indispensabili gli interventi previsti dalla normativa nei commi 611 e 612 dell'art. 1 della L. 190/2014. Si aggiunga che i bilanci economici delle suddette partecipate non incidono nella spesa corrente del Comune di Ascoli né, tantomeno, presentano livelli di indebitamento che possano riflettersi su di esso.

Ciononostante, al fine di aderire quanto più possibile al dettato normativo, con la redazione del presente piano si è attuato un profondo riesame, con una specifica attività istruttoria, delle ragioni dell'esistenza di tutte le partecipazioni.

L'Ascoli Servizi Comunali S.r.L., costituita dal socio unico Comune di Ascoli Piceno il 20 maggio 2003, è nata dall'esigenza di gestire "servizi di interesse economico generale", in particolare l'illuminazione pubblica, il verde pubblico ed i rifiuti. Nel corso dei vari anni, per rispondere ad esigenze di natura economiche, la società ha, attraverso procedure competitive, prima provveduto a cedere una quota pari al 40% del proprio capitale sociale alla Ecoinnova S.r.L. e successivamente in data 29 settembre 2014, a concedere in concessione alla stessa, in quanto ritenuta socio privato gestore operativo, il servizio pubblico locale di rilevanza economica di illuminazione pubblica, mantenendo in capo a se la gestione dei rifiuti e del verde pubblico.

Il Sindaco, al fine di efficientare la partecipazione nell'Ascoli Servizi Comunali S.r.L., intende procedere a redigere una due-diligence che abbia ad oggetto l'analisi dei tre contratti di servizi (Raccolta e spazzamento rifiuti, Illuminazione pubblica, Gestione verde pubblico) affidate dal Comune di Ascoli Piceno alla società, adeguandone, qualora se ne ravvisasse la convenienza, le condizioni economiche, anche aumentandone i corrispettivi, in un'ottica di investimenti destinati al raggiungimento di condizioni di equilibrio economico ottimali nonché di migliorare l'erogazione dei servizi prodotti.

Inoltre, poiché la società Ascoli Servizi Comunali S.r.L. gestisce anche degli *assets* propri, quali le vasche per lo stoccaggio dei rifiuti nonché degli *assets* in concessione relativi ad impianti di produzione di bio-gas, il Sindaco valuterà l'opportunità di procedere, con un ulteriore *assessment*, il conferimento ad una società patrimoniale costituita ad hoc, od eventualmente alla Piceno Gas Distribuzione S.r.L. qualora venisse trasformata in società patrimoniale, dell'insieme degli *assets* gestiti con la finalità di concentrare le attività di Ascoli Servizi Comunali s.r.l. sulla sola erogazione dei servizi di interesse economico generale nel territorio del Comune di Ascoli.

Il Sindaco, pertanto, procederà a munirsi di una due-diligence che avrà, inoltre, come obiettivo proprio quello di analizzare la possibile valorizzazione del ramo d'azienda legato agli *assets* delle vasche dei rifiuti e dell'impianto di produzione di bio-energie, e di valutare, contestualmente, l'opportunità di trasferire i predetti *assets* ad altra società, ciò anche al fine di permettere che l'attività di Ascoli Servizi Comunali S.r.L. si possa concentrare sui servizi di interesse economico generale affidatigli dal Comune stesso.

In riferimento alla Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L., atteso che essa è da ritenersi strategica per la funzione di interesse generale svolta, e che quindi non richiederebbe interventi previsti dalla normativa sulla razionalizzazione delle società partecipate, anche perché segue le discipline di settore e quindi le tecniche delle gare d'ambito, il Sindaco ritiene di svolgere, entro i tempi tecnici della pubblicazione del bando della gara d'ambito, un'analisi strategica ed economica finanziaria finalizzata a scegliere tra una delle tre ipotesi:

- *Prima ipotesi*: La società, non avendo i requisiti per farlo individualmente, risponderà in collaborazione con altri operatori della distribuzione del Gas alla gara d'ambito;
- *Seconda ipotesi*: Nel caso in cui la Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L. non partecipi alla gara d'ambito ovvero non Le venga aggiudicata, essa cederà la rete che le verrebbe riscattata dal soggetto chi si aggiudicherà la gara d'ambito per poi, successivamente, essere messa in liquidazione;

- *Terza ipotesi:* Nel caso in cui la Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L. non partecipi alla gara d'ambito ovvero non Le venga aggiudicata, essa si trasformerebbe in società patrimoniale che deterrebbe la rete ai sensi della normativa vigente di settore, in base alla quale la società trasferirà la rete ma ne manterrebbe la proprietà percependo, dunque, dal nuovo concessionario i canoni per l'utilizzo di essa.

La Piceno Gas Distribuzione S.r.L. a socio unico, costituita il 20 dicembre 2002, ha, a sua volta, costituito, in data 28 dicembre 2002 la Piceno Gas Vendita S.r.L. unipersonale, e con essa ha inteso separare e distinguere la parte infrastrutturale, inquadrabile tra i "servizi di interesse generale privi di rilevanza economica", dalla parte operativo-gestionale della vendita, conferita in quest'ultima, inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale".

L'esperienza maturata, anche a seguito delle predette riorganizzazioni aziendali inducono una riflessione su quali debbano essere considerati le finalità del Comune e quali servizi debbano essere considerati "coerenti" con tali finalità.

La circostanza che vi siano beni o servizi essenziali per la collettività (in quantità e qualità adeguate e a prezzi accessibili) è condizione necessaria ma non sufficiente per permettere all'amministrazione pubblica di intervenire attivamente e garantirne la fornitura (per assicurarla in proprio o per mezzo di affidamento a terzi).

La condizione aggiuntiva è che il mercato non li fornirebbe spontaneamente o non li fornirebbe a condizioni conformi agli obiettivi di interesse generale. Ne segue che il mantenimento di partecipazioni – in linea di principio anche il mantenimento di diritti speciali o esclusivi - dovrebbe essere subordinato alla verifica della sussistenza o meno di operatori privati che, attualmente o potenzialmente, potrebbero assicurare tali forniture in regime di libero mercato.

Questa verifica riguarda sia le attività strumentali, sia i servizi di interesse economico generale, escludendo i servizi non economici di interesse generale. Se sul mercato sono già presenti operatori privati che si sovrappongono a quelli pubblici, è stato già verificato e con esito positivo.

Risulta, invece, più difficoltoso condurre analisi di tipo prospettico, vale a dire, relative al potenziale interesse per il libero mercato a fornire tali beni o servizi. Tuttavia, l'esistenza di un'alternativa di mercato rappresenta condizione necessaria, ma non sufficiente per optare per essa. L'alternativa deve infatti essere più conveniente sotto il profilo dell'efficacia e della economicità rispetto al mantenimento dello status quo, nonché rispetto ad altre operazioni di riorganizzazione delle proprie partecipate.

Sotto il profilo dell'economicità la verifica verrà effettuata, nelle fasi successive che porteranno all'esecuzione del Piano Operativo entro il 31 dicembre 2015, mediante analisi di mercato dirette ad accertare le condizioni economiche a cui i beni e servizi, a parità di caratteristiche e di efficacia, sono forniti dal libero mercato rispetto ai costi sostenuti per la fornitura attraverso società partecipate o società titolari di diritti esclusivi o speciali.

Le partecipazioni relative alle suddette società che svolgono attività "coerenti" con i fini istituzionali dell'amministrazione ma sono sostituibili dal mercato, sono da considerarsi "non indispensabili" e, pertanto, soggette a dismissione ai sensi della Legge di Stabilità per il 2015, comma 611 lett. a).

Il presente Piano Operativo prevede dunque:

- 1- Relativamente alla Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L. la "Ridefinizione della *mission*" secondo le seguenti tre ipotesi:
 - *Prima ipotesi:* La società, non avendo i requisiti per farlo individualmente, risponderà in collaborazione con altri operatori della distribuzione del Gas alla gara d'ambito;
 - *Seconda ipotesi:* Nel caso in cui la Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L. non partecipi alla gara d'ambito ovvero non Le venga aggiudicata, essa cederà la rete che le verrebbe riscattata dal soggetto chi si aggiudicherà la gara d'ambito per poi, successivamente, essere messa in liquidazione;

- *Terza ipotesi*: Nel caso in cui la Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L. non partecipi alla gara d'ambito ovvero non Le venga aggiudicata, essa si trasformerebbe in società patrimoniale che deterrebbe la rete ai sensi della normativa vigente di settore, in base alla quale la società trasferirà la rete ma ne manterrebbe la proprietà percependo, dunque, dal nuovo concessionario i canoni per l'utilizzo di essa.

Tempi di attuazione: entro il mese di dicembre 2015;

Risparmi stimati: La società ha sostenuto, nel triennio 2011-2013 una media annua di costi per personale dipendente di circa € 440.000,00 contendenza in crescita, di costi per organi amministrativi e collegio sindacale di circa € 68.000,00, e di servizi esterni di circa € 855.000,00.

- 2- La "Riduzione anche totale della partecipazione societaria in Piceno Gas Vendita S.u.r.L." i cui costi sono stati esposti al paragrafo 2.5 si riassume schematicamente:

Oggetto: "Cessione della partecipazione societaria in Piceno Gas Vendita S.u.r.L.";

Modalità: cessione quote societaria mediante procedura ad evidenza pubblica;

Tempi di attuazione: entro il mese di dicembre 2015;

Risparmi stimati: La società ha sostenuto, nel triennio 2011-2013 una media annua di costi per personale dipendente di circa € 521.000,00, di costi per organi amministrativi e collegio sindacale di circa € 63.000,00, e di costi per servizi esterni di circa € 4.800.000,00. La dismissione della concessione comporterebbe da un lato il realizzo immediato del relativo valore e dall'altro, per il Comune di Ascoli Piceno non vi sarebbe più l'esposizione al rischio economico dell'attività sociale che, a causa della forte concorrenza di mercato, ha visto negli ultimi anni una riduzione progressiva degli utili netti con la previsione, se confermata la tendenza al ribasso, di perdite rilevanti per gli esercizi economici futuri.

- 3- "Efficientamento della partecipazione nell'Ascoli Servizi Comunali S.u.r.L.".

Oggetto: "Adeguamento delle condizioni economiche dei tre contratti di servizi (Raccolta e spazzamento rifiuti, Illuminazione pubblica, Gestione verde pubblico) gestiti e cessione degli assets"

Modalità: Stesura di una due-diligence che valuti le opportunità rappresentate;

Tempi di attuazione: entro il mese di dicembre 2015;

Risparmi stimati: La società ha sostenuto, nel triennio 2012-2013 una media annua di costi per personale dipendente di circa € 3.700.000,00, di costi per organi amministrativi e collegio sindacale di circa € 71.000,00 e di costi per servizi esterni di circa € 4.300.000,00. Le previsioni economiche per il 2015 e gli anni successivi, come evidenziato dall'organo amministrativo, nel caso di mancata implementazione della messa a regime della VI^a vasca indicano la probabilità di una perdita stimata di esercizio di circa € 1.000.000,00.

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli

Relazione tecnica a corredo del Piano di razionalizzazione delle società partecipate

1. Finalità

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (L. 29.12.2014 n° 190) prevede che il piano di razionalizzazione delle società partecipate che gli enti locali sono chiamati a deliberare sia accompagnato da una relazione tecnica.

Tale elaborato, evidentemente, non può che rappresentare uno strumento utile a supportare le valutazioni del Consiglio Comunale in ordine all'opportunità di adottare determinate scelte nell'ambito del piano e a verificarne la praticabilità.

2. Azioni Operative

1. *“Ridefinizione della mission della Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L.”*

L'ipotesi di ridefinizione della società in “patrimoniale” ottenuta attraverso scorporo delle reti, impianti ed altre dotazioni per assicurare la piena accessibilità agli asset funzionali allo svolgimento dei Servizi Pubblici Locali del Gas da parte di soggetti gestori scelti con procedure ad evidenza pubblica è finalizzata a liberare risorse necessarie per rilanciare l'azione del Comune di Ascoli Piceno in direzione del soddisfacimento di bisogni sempre più articolati.

Tale esigenza fa emergere l'opportunità strategica di costituire una Società Patrimoniale, di cui il Comune di Ascoli Piceno sia unico socio, che si configuri con il ruolo di "Cassaforte Pubblica", consentendo efficienze finanziarie, contabili, fiscali e organizzativo-gestionali.

Come noto, reti ed impianti destinati all'erogazione del servizio di distribuzione del gas sono configurabili quali beni del cd. Patrimonio Indisponibile dello Stato, a cui si applica il disposto di cui all'art.828, comma 2, c.c. che recita “I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.” I beni patrimoniali indisponibili sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato”.

Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale che è tenuto ad organizzare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore. Procedendo all'individuazione di un nuovo gestore si consentirebbe alla Piceno Gas Distribuzione S.u.r.L. di contenere i propri costi di gestione operativa relativa al personale, organi sociali e servizi esterni per complessi € 1.370.000,00 annui nonché ad introitare una rendita media annua stimata di € 1.150.000,00. Tale scelta strategica verrà comparata con l'opportunità, alternativa, di partecipare ed aggiudicazione della gara d'ambito per la distribuzione del gas che, nel caso risultasse di maggior interesse economico, verrà perseguita preferendola ad essa.

“Riduzione anche totale della partecipazione societaria in Piceno Gas Vendita S.u.r.L.”

Attraverso tale azione si intende limitare la propria partecipazione al capitale sociale di Piceno Gas Vendita S.u.r.L. procedendo alla cessione, attraverso procedura di evidenza pubblica, della partecipazione a soggetti che porterebbero valore aggiunto in termini di know-out e di ulteriori quote di mercato. Ciò comporterebbe, di conseguenza, il correlato contenimento dei costi operativi

relativi al personale, agli organi amministrativi e di controllo e ai servizi affidati all'esterno, che ammontano a complessivi € 5.384.000,00.

“Efficientamento della partecipazione nell’Ascoli Servizi Comunali S.u.r.L.”.

Attraverso tale azione si intende procedere a redigere una due-diligence che abbia ad oggetto i tre contratti di servizi (Raccolta e spazzamento rifiuti, Illuminazione pubblica, Gestione verde pubblico) affidate dal Comune di Ascoli Piceno alla società, adeguandone, qualora se ne ravvisasse la convenienza, le condizioni economiche, anche aumentandone i corrispettivi, in un’ottica di investimenti destinati al raggiungimento di condizioni di equilibrio economico ottimali nonché di migliorare l’erogazione dei servizi prodotti.

Poiché la società Ascoli Servizi Comunali S.r.L. gestisce anche degli *assets* propri, quali le vasche per lo stoccaggio dei rifiuti nonché degli *assets* in concessione relativi ad impianti di produzione di bio-gas, il Sindaco valuterà l’opportunità di procedere, con un ulteriore assessment, il conferimento ad una società patrimoniale ad hoc, o eventualmente alla Piceno Gas Distribuzione S.r.L. qualora venisse trasformata in società patrimoniale, dell’insieme degli *assets* gestiti con la finalità di concentrare le attività di Ascoli Servizi Comunali S.r.L. sulla sola erogazione dei servizi di interesse economico generale nel territorio del Comune di Ascoli.

Si rileva, inoltre, che continuare la gestione sociale di tali attività, sulle basi di stime previsionali preventive, comporterebbe il rischio di sostenere delle perdite di esercizio pari ad € 1.000.000,00. Si aggiunga che i costi operativi relativi al personale, agli organi amministrativi e di controllo e ai servizi affidati all’esterno, ammontano a complessivi € 8.000.000,00. Il risparmio stimato è di € 1.000.000,00 su base annuale e il contenimento dei costi è stimabile in complessivi € 8.000.000,00.

3. Conclusione

Le “Azioni Operative” proposte nei punti precedenti sono sicuramente legittime e praticabili nei termini imposti dalla legge oltre che idonea a conseguire risparmi di spesa previsti in complessivi € 1.000.000,00.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Cristina Mattioli